



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

1° SETTORE “PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI”

3° SERVIZIO “URBANISTICA”

VARIANTE SEMPLIFICATA

**AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA DIVERSA CONFIGURAZIONE URBANISTICA
DELL'U.T.O.E. 1B12 GELLO ECOLOGICO**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA

RELAZIONE MOTIVATA

redatta ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

Proponente: Giunta Comunale di Pontedera

Autorità Competente: Dirigente del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile”

Autorità Procedente: Consiglio Comunale di Pontedera

Premessa

La Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014”* ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato il comma 3 dell'art. 14 delle L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 in attuazione alla medesima direttiva.

A tale scopo l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”*

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendo ai presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

Descrizione della variante

Lo scopo della Variante è quello di addivenire ad un nuovo assetto complessivo dell'UTOE 1B12 Gello Ecologico attraverso la diversa configurazione urbanistica dell'impianto delle opere di urbanizzazione e delle aree destinate a standard pubblici, il tutto all'interno del perimetro del territorio urbanizzato transitorio così come definito dall'art. 224 della LR 65/2014. Tali modifiche scaturiscono dalle istanze di seguito sintetizzate.

In data 5 febbraio 2019 (prot. n. 4.946/2019) è stata presentata una proposta per il completamento in variante del piano di lottizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2005 (parte del comparto 2 di tipo D3a), inerente una diversa configurazione delle opere di urbanizzazione, degli standard pubblici e del perimetro da parte dei sigg. Giusti Paolo Dino, Peterich Susanna e Giusti Antonio Luca Michael ed il sig. Fabrizio Lupoli in qualità di legale rappresentante della società Ecoacciai SpA.

Parallelamente in data 12 dicembre 2018 (prot. n. 45.022/2018) è stata presentata un'ulteriore istanza di lottizzazione in variante al regolamento urbanistico di un'altra porzione del comparto 1 di tipo D3a da parte del sig. Giusti Mario Luca in proprio ed in nome e per conto dei sigg. Giusti Paolo Dino, Peterich Susanna e Giusti Antonio Luca Michael ed il sig. Emanuele Rappa in qualità di rappresentante legale della società Revet SpA.

Preso atto delle richieste, il 3° Servizio "Urbanistica" ha ritenuto di predisporre una variante semplificata al Regolamento Urbanistico dove si propone al Consiglio Comunale le seguenti modifiche necessarie per riallineare le previsioni urbanistiche generali con quelle di dettaglio contenute nei singoli piani attuativi correlati:

1. modifica del quarto braccio della rotatoria sulla Strada Provinciale n. 23 di Gello, al fine di migliorare l'accessibilità alla zona industriale di Gello permettendo così l'eliminazione di alcune intersezioni semaforiche (via Maremmana);
2. diversa configurazione della viabilità pubblica interna ai comparti urbanistici al fine di addivenire ad una nuova e maggiormente funzionale organizzazione della rete stradale;
3. introduzione nella viabilità di collegamento tra la SP n. 23 di Gello e il cavalcavia della SGC FI-PI-LI su via di Lavaiano di due rotatorie a servizio delle zona ecologica per migliorare l'accessibilità ai mezzi pesanti e costituire un nuovo asse viario primario in sostituzione della via di Lavaiano;
4. riassetto complessivo delle aree destinate a verde pubblico o a parcheggio nel rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (rif. art. 5 comma 1 DM 1444/1968);
5. stralcio della viabilità pubblica a margine della zona per attività speciali esistente al fine di consentire l'eventuale ampliamento delle aziende insediate e garantire maggiori spazi scoperti per le attività di trattamento e stoccaggio salvaguardando comunque la funzionalità dell'accessibilità carrabile;
6. rettifica dell'Allegato C alle NTA del RU circa la declassificazione degli edifici di interesse storico nn. 001, 002 e 003 già declassati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106/2009 e 130/2009;
7. previsione di un percorso ciclo-pedonale sulla viabilità di collegamento tra la SP n. 23 di Gello e la frazione di Lavaiano nel Comune di Casciana Terme Lari costituente parte degli itinerari ciclabili individuati dal BICIPlan Pontedera;
8. mantenimento sul perimetro dell'UTOE al confine con le aree destinate ad uso agricolo, di ampie fasce a verde finalizzate alla mitigazione ambientale dell'insediamento dove dovranno essere piantate idonee essenze arboree capaci di contenere l'inquinamento atmosferico, acustico e visivo delle strutture e delle lavorazioni effettuate.




Figura 1 - UTOE 1B12 Gello Ecologico - Stato vigente - Scala originale 1:2.000




Figura 2 - UTOE 1B12 Gello Ecologico - Proposta di variante - Scala originale 1:2.000

Valutazione ambientale della proposta di variante

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto del fatto che il Regolamento Urbanistico, insieme alla variante al Piano Strutturale, è stato approvato di recente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2015, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale dei suddetti atti di governo del territorio, per i quali risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

In sintesi si ritiene che gli effetti ambientali derivati da tale variante e dai piani attuativi correlati non possano in alcun modo aggravare gli effetti ambientali attesi già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico vigente, il quale ha ottenuto in data 9 marzo 2015 ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 10/2010 parere motivato favorevole circa la compatibilità ambientale dell'assetto territoriale pianificato e che non possono essere eventualmente mitigati attraverso le disponibili per la Tutela dell'Ambiente contenute nel Titolo IV Capo II "Criteri di compatibilità ambientale" delle NTA del RU.

Inoltre le variazioni apportate al RU da parte dei piani attuativi, non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati, in quanto riguardano esclusivamente il miglioramento dell'assetto planivolumetrico che non incide diversamente rispetto al piano urbanistico originario e sul sistema delle risorse ambientali.

In relazione all'eventuale cambio di destinazione urbanistica da zona D3a a zona F5, si ritiene che nel caso specifico si possa applicare il caso di esclusione a VAS previsto all'art. 6 comma 1 bis della L.R. n. 10/2010, in quanto il progetto di modifica dell'impianto autorizzato dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 5882/2013" è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla Regione Toscana che con Decreto n. 17712 del 9 novembre 2018 lo ha escluso dalla procedura di VIA.

Oltre a ciò la variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e si ritiene coerente con gli obiettivi, direttive del PIT a valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.

Si evidenzia che la variante e i piani attuativi correlati non interessano: Siti di Importanza Regionale (SIR), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000; Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL); Aree paesaggisticamente vincolate e interessate da beni culturali ai sensi del D.Lgs n. 42/2004; Classi di pericolosità per alluvione elevata (P3) definitivi dal PGRA.

Nella matrice seguente sono richiamati i criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dall'Allegato I del D.Lgs 152/2006 e dall'Allegato 1 della LR n. 10/2010, che concorrano a definire la variante e i piani attuativi non assoggettabili al procedimento di VAS.

Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	La variante e i piani attuativi correlati costituiscono il quadro di riferimento per i titoli abilitativi relativi agli interventi, e forniscono vincoli e limitazioni alle modalità operative, ma non apportano modifiche rilevanti per la realizzazione di questi rispetto alla disciplina di piano vigente e non influenzano l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o la ripartizione delle risorse ambientali
in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	Le modifiche apportate al RU dai piani attuativi correlati, costituiscono riassetto urbanistici puntuali di aree

	circostanziate specificatamente normate dalla disciplina di piano di rilevanza prettamente comunale. Sono pertanto da escludersi ricadute su piani o programmi di rango sovraordinato.
la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	Pur ribadendo la scarsa portata delle modifiche apportare al RU dai piani attuativi correlati, si può affermare che esse concorrano allo sviluppo economico del territorio di riferimento.
problemi ambientali relativi al piano o programma;	La variante e i piani attuativi correlati non introducano modifiche in grado di alterare lo stato dell'ambiente.
la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	Le modifiche apportare al RU dai piani attuativi correlati non contrastano con indirizzi, direttive e prescrizioni dei piani regionali e provinciali in materia territoriale e ambientale/paesaggistica, i quali derivano i propri elementi di governo dalle normative di settore elaborate a scala europea.
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	Per quanto riguarda gli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione delle previsioni contenute nella variante e nei piani attuativi correlati, non sono presumibili ulteriori effetti negativi sulle matrici ambientali rispetto a quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico vigente.
carattere cumulativo degli impatti;	Gli effetti ambientali sopra descritti non sono suscettibili di aggravare la situazione pianificata in atto, per i seguenti motivi: il ridotto peso delle modifiche alle previsioni vigenti e la rilevanza circostanziale.
natura transfrontaliera degli impatti;	Le modifiche introdotte assumono rilevanza locale; non si verifica quindi la possibilità di ricadute ambientali della Variante e dei piani attuativi a livello transnazionale.
rischi per la salute umana o per l'ambiente;	La variante e i piani attuativi correlati non inseriscono sul territorio ulteriori funzioni urbane rispetto a quelle già previste e valutate in sede di VAS del Regolamento Urbanistico vigente. L'ambito è destinato dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico vigente ad ospitare strutture produttive che si occupano prevalentemente dello stoccaggio e della gestione di rifiuti. Non si determinano pertanto ulteriori rischi per la popolazione né per l'ambiente.
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).	E' possibile circoscrivere le ricadute della Variante e dei piani attuativi correlati, nello spazio immediatamente limitrofo.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	Non sono presenti vincoli.
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	Le modifiche apportare al RU dai piani attuativi correlati non interferiscono con valenze ecologiche e ambientali di rilievo.
dell'utilizzo intensivo del suolo;	La variante e i piani attuativi correlati prevedono il medesimo consumo di suolo previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti salvo lievi rettifiche dei confini.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	L'ambito interessato dalla variante e dai piani attuativi non fa parte di quelli definiti di particolare rilevanza ambientale quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Rete Natura 2000.

Conclusioni

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la Variante e i piani attuativi in esame possano rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10, per cui si chiede all'Autorità Competente di esprimersi "(...) con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."

Pontedera, 29 marzo 2019

Firmato digitalmente (*)

Istruttore Direttivo Tecnico
del 3° SERVIZIO "URBANISTICA"
arch. pianificatore Marco SALVINI

il Dirigente
del 1° SETTORE "PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI"
arch. Massimo PARRINI

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.